

# SANITA' & TECNOLOGIA

## Www.informaticaperlasanita.com

Numero 8, Anno 2011

L'apposizione di firma digitale integra

e sostituisce l'apposizione di sigilli,

punzoni, timbri, contrassegni e marchi

di qualsiasi genere ad ogni fine previsto

dalla normativa vigente.

(Art. 24, 2° paragrafo Capo II-Sezione II del

Codice delle Amministrazioni Digitali)

Sia L'Ordine Nazionale Biologi che il

Consiglio Nazionale dei Chimici hanno

esplicitamente ammesso l'utilizzo della

firma digitale per la firma di Referti di

Laboratorio, Rapporti di Prova, Certifi-

cati Analitici o altri atti professionali A CONDIZIONE CHE Il certificato digitale riporti gli estremi

dell'iscrizione all'albo di appartenenza

(per maggiori dettagli si veda le delibere

degli organi citati), pubblicate in sintesi nelle

pagine seguenti)

#### La firma digitale con certificato di ruolo

Nella **prima parte** di questo speciale viene fatta una panoramica generale sulle novità del mercato relative alla firma digitale nei laboratori di analisi ed al significato di firma digitale con certificato di ruolo; parleremo in particolare dei servizi offerti dalla società *Aruba PEC* 

La "firma digitale di ruolo" attesta l'iscrizione all'Albo di Appartenenza, pertanto ha lo stesso valore dell'impronta del sigillo professionale (ossia il timbro professionale) e della firma autentica del detentore. *S.p.A.*, Certification Authority abilitata dal <u>Centro Nazionale per l'Infor-</u> <u>matica nella Pubblica Amministra-</u> <u>zione</u> (CNIPA) all'emissione di firme digitali, anche in relazione alle disposizioni ed alle convenzioni con gli ordini professionali di appartenenza (es. biologi, chimici).

La seconda parte è dedicata ad illustrare le procedure da seguire

con il nostro software LabPro AC—gestionale per laboratori di analisi chimiche, ambientali e alimentari <sup>(1)</sup> <sup>e</sup>LabPro ver 5.0—gestionale per laboratori di analisi cliniche, microbiologiche e veterinarie per apporre la firma digitale sui Rapporti di Prova o sui Referti di Laboratorio, utilizzando il dispositivo **Aruba Key** che il successivo invio degli stessi a mezzo e-mail.

#### Fonti

- CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione); <u>www.cnipa.gov.it</u>
- Ordine Nazionale dei Biologi <u>www.onb.it</u>
- Consiglio Nazionale dei Chimici <u>www.chimici.it</u>
- Aruba PEC SpA <u>www.pec.it</u>
- Wikipedia <u>www.wikipedia.it</u>
- Adobe Italia <u>www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html</u>

Ogni prodotto, società, ente, logo menzionati in questa pubblicazione sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright.



Delibera del Consiglio dell' Ordine Nazionale dei Biologi n. 71, verbale n. 4/05, del 29.04.05 (pubblicata sul sito www.onb.it)



Delibera del Consiglio Nazionale dei Chimici Presso il Ministero della Giustizia (pubblicata sul sito www.chimici.it)

# Parte Prima La firma digitale: il quadro normativo e la firma digitale con certificato di ruolo

## IL QUADRO NORMATIVO

L'Italia è posta all'avanguardia nell'uso legale della firma digitale, essendo il primo paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici fin dal lontano 1997 ed essendo quello con maggiore diffusione in Europa.

Nel tempo il quadro normativo è stato oggetto di diverse modifiche, ad ottobre 2008 è costituito da:

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- DPCM del 13 gennaio 2004
- Deliberazione CNIPA n.4 del 17 febbraio 2005
- Deliberazione CNIPA n.34 del 18 maggio 2006 con relativo allegato
- Circolare CNIPA n.48 del 6 settembre 2005

(1) Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti software scrivere a <u>proactive@proactive-info.it</u>, visitare il sito internet <u>www.informaticaperlasanita.com</u> o telefonare allo 050 5200490.



## IL CERTIFICATORE

Il certificatore garantisce l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale ed è soggetto a attività di vigilanza da parte del CNIPA. Al gennaio 2009 si contano 17 certificatori accreditati.

II CNIPA ha predisposto un documento dal titolo "Guida alla firma digitale" concepito per supportare gli utenti (cittadini, aziende, PA) sull'utilizzo della firma digitale, organizzata in modo tale che gli interessati possano effettuare la loro consultazione in modo mirato. Sarà possibile comprendere dove acquistare la firma digitale, come utilizzarla e soprattutto come verificare la sua validità legale mediante gli strumenti gratuiti segnalati dal CNIPA.



Il documento è gratuitamente disponibile sul sito

#### www.cnipa.gov.it

## UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

La firma digitale è utile nel momento in cui è necessario sottoscrivere una dichiarazione ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore. La garanzia che il documento informatico, dopo la sottoscrizione, non possa essere modificato in alcun modo in quanto, durante la procedura di verifica, eventuali modifiche sarebbero riscontrate, la certezza che solo il titolare del certificato possa aver sottoscritto il documento perché non solo possiede il dispositivo di firma (Smart card/tokenUSB) necessario, ma è anche l'unico a conoscere il PIN (Personal Identification Number) necessario per utilizzare il dispositivo stesso, unite al ruolo del certificatore che garantisce la veridicità e la correttezza delle informazioni riportate nel certificato (dati anagrafici del titolare), forniscono allo strumento "firma digitale" caratteristiche tali da non consentire al sottoscrittore di disconoscere la propria firma digitale (fatta salva la possibilità di querela di falso). "Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile [ndr. firma autografa]. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria." C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digi-

tale-D.Lqs 7 marzo 2005, N°82) modificato dal D.Lqs 159/2006.

### I FORMATI DELLA FIRMA DIGITALE

Attualmente il nostro ordinamento prevede l'utilizzo di tre formati per produrre file firmati digitalmente:

- firma digitale in formato pkcs#7
- firma digitale in formato PDF
- firma digitale in formato XML

#### Firma digitale in formato pkcs#7

E' il formato disponibile fin dagli arbori, il primo formato in uso fin dall'anno 1999.

#### Firma digitale in formato PDF

Sulla base dell'articolo 12 comma 9 della deliberazione CNIPA n. 4/2005 il 16 Febbraio 2006 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Adobe System Inc. e il CNIPA al fine di introdurre nel nostro ordinamento la possibilità di utilizzare il formato di firma definito nelle specifiche PDF, attraverso il RFC 3778. Grazie a ciò la firma digitale ha fatto un enorme passo in avanti e oggi possiamo disporre di un formato che, da un lato è di larga diffusione e di immediata fruibilità (il software di lettura è scaricabile gratuitamente da Internet e di facile utilizzo) e, dall'altro, risponde ai requisiti tecnico e giuridici per poter trasportare firme digitali al suo interno.

Coloro che intendono sottoscrivere documenti con il formato PDF possono utilizzare il kit di firma digitale fornitogli dal proprio Certificatore di riferimento ed un qualsiasi prodotto di elaborazione PDF, purché esso generi file sottoscritti conformemente alle specifiche del formato stesso.

#### Firma digitale in formato XML

La deliberazione CNIPA n.34/2006 recante "Regole tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML" ha introdotto nel nostro ordinamento un ulteriore formato di firma basato sul linguaggio XmI.

II 16 Febbraio 2006 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Adobe System Inc. e il CNIPA al fine di introdurre nel nostro ordinamento la possibilità di utilizzare il formato di firma definito nelle specifiche PDF, attraverso il RFC 3778.

#### FIRMA DIGITALE CON CERTIFICATO DI RUOLO: le disposizioni degli ordini professionali

La firma digitale trova già da tempo applicazione nel protocollo informatico, nella procedura di archiviazione documentale, nel mandato informatico di pagamento, nei servizi camerali, nelle procedure telematiche d'acquisto, ecc.

Nell'ambito della firma digitale dei Referti o dei Rapporti di prova dei Laboratori questa è stata esplicitamente ammessa sia dall' **Ordine Nazionale dei Biologi** (Delibera del Consiglio dell' Ordine Nazionale dei Biologi n. 71, verbale n. 4/05, del 29.04.05) - si veda riquadro sotto—che dal **Consiglio Nazionale dei chimici** (Delibera : Applicabilità della normativa sulla "firma elettronica" nel settore delle analisi chimiche e di altre prestazioni professionali del chimico nelle sedute 12 e 13 dicembre 2003 e del 30 e 31 gennaio 2004) - si veda pagina seguente. Poiché, come indicato dall'art. 24, 2° paragrafo Capo II-Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, "l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente", ciò rende lo strumento Firma Digitale estremamente utile per molteplici categorie professionali che hanno necessità di apporre sia un timbro che una firma a varie tipologie di documenti.

Le RA (Registration Authority) prevedono il rilascio di Smart card con incluso il certificato di ruolo. Il certificato di ruolo è l'attestazione in formato digitale del possesso da parte del soggetto titolare della Smart card di una qualifica professionale o titolo di studio (che può essere autocertificato) oppure dell'appartenenza ad un Ordine o Collegio professionale, od infine della carica rivestita all'interno di un'organizzazione (es amministratore di una società). In questi casi sarà necessario avere anche un'appropriata documentazione (es. Autorizzazione dell'ordine, atto costitutivo o statuto della società ecc.).

#### Delibera del Consiglio dell' Ordine Nazionale dei Biologi n. 71, verbale n. 4/05, del 29.04.05 (pubblicata sul sito www.onb.it)



## .. Omissis ...

Il Consiglio Sentita la relazione del Presidente in merito alle diverse richieste degli iscritti di poter utilizzare sul **referto** o sui **rapporti di prova** la firma elettronica;....

di ammettere la sottoscrizione e trasmissione di atti professionali del Biologo ivi compresi i <u>certificati analitici e rapporti di prova a</u>

DELIBERA

condizione che il professionista che l'utilizza si avvalga di un certificato digitale qualificato che risponda alle seguenti caratteristiche: - Il certificato digitale sia rilasciato da Ente Certificatore, che risulti nell'elenco degli Enti individuati dall'AIPA o da diversa autorità statale incaricata; - L'Ente Certificatore abbia acquisito gli estremi dell'iscrizione (con certificazione o autocertificazione) del richiedente dell' albo professionale dei Biologi; - L'Ente Certificatore abbia acquisito dall'Ordine dei Biologi il consenso che nel certificato risulti L'appartenenza all'Ordine;

- II certificato digitale riporti, ai sensi dell'Art.27 bis, co. 3 lett. a) del T.U.:

- 1. La denominazione completa dell'Ordine dei Biologi;
- 2. Il titolo professionale (biologo o biologo junior);
- 3. Il numero di iscrizione nell'Ordine e la Sezione (A e/o B).
- .. Omissis ...

- Il Biologo nel rispetto della presente delibera, fatte salve modifiche di norme che dovessero intervenire, può sottoscrivere e trasmettere per via elettronica anche gli atti professionali di cui all'Art. 3 della Legge 396/67;Il Biologo deve fare idonea richiesta dell'utilizzo della firma elettronica utilizzando l'apposito modello allegando fotocopia di documento di idoneità valido;

..... Omissis ....

Verbale n. 4/05 delibera n. 71 del 29/04/2005

Modulo di domanda disponibile nel sito www.onb.it ->

DOMANDA PER L'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE PER I RAPPORTI DI PROVA E/O REFERTI.

Al semsi del D.Lgs. n. 10 del 23/01/2002 (G.U. n. 39 del 15.02.2002), del D.L. 07/03/05 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (G.U. n. 112 del 10/55/05) e della dellatra n. 71 del 20/04/05 del Consiglio dell'Ordine Ventore del Distante dell'Ordine

Nato/a		jj	Prov.
Residente in		Prov.	CAP
Tel.	Cell.	e-mail	
Con studio sito in _		Denominato	
Via			n
Tel	CAP		
Iscritto all'Albo S	iez. A n	-	
Iscritto all'Albo S	iez. B n.	<u></u>	
Iscritto all'Elenco S	iez. A n.		
Iscritto all'Elenco S	iez. B n.		
A tal fine dichiara di	svolgere le seguent	ti attività presso:	
Uno studio privat	to		
Società che oper	ra nel settore del		
Specialista in			
P. Iva n.			
		Chiede	
Il rilascio dell'autoria	zzazione all'uso dell	a firma digitale sui rappor	ti di prova e /o n
ai sensi della delibe	era del Consiglio del	Ordine n 71 verbale n	4/05 del 29.04

cui dichiara di essere a conoscenza.

Il Dichiarante



Delibera del Consiglio Nazionale dei Chimici Presso il Ministero della Giustizia (pubblicata sul sito www.chimici.it)

.. Omissis ..

Il Consiglio Nazionale dei chimici delibera:

Nel rispetto della normativa amministrativa e professionale vigente è ammessa, anche sotto il profilo deontologico, la sottoscrizione e trasmissione di atti professionali del chimico, ivi compresi i certificati analitici, a condizione che il professionista che ne fa uso si avvalga di un certificato digitale gualificato che risponda alle sequenti caratteristiche:

1. Il certificato digitale sia rilasciato da Ente Certificatore che risulti nell'elenco degli Enti a tale scopo individuati dall'AIPA o dalla diversa Autorità a ciò incaricata dallo Stato.

2. L'Ente certificatore abbia acquisito per mezzo di idonea certificazione o autocertificazione (ai sensi dell'art. 46, co. 1 lett. I, del T.U.), gli estremi dell'iscrizione del richiedente nell'albo professionale dei chimici.

3. L'Ente certificatore abbia acquisito dall'Ordine dei Chimici cui il richiedente risulta iscritto, il consenso espresso a che nel certificato sia inserita l'indicazione dell'appartenenza del titolare all'Ordine professionale medesimo

4. Il certificato digitale, per i fini di cui alla presente delibera, ai sensi dell'art. 27 bis, co. 3 lett. a) del T.U. riporti: .. Omissis ...



#### CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

6. Il chimico, nel rispetto della presente delibera, fatte salve le ulteriori o diverse disposizioni di normative, può sottoscrivere e trasmettere per via elettronica anche gli atti professionali di cui al R. D. 842/1928, e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui: L. 19 luglio 1957, n. 679 a sua volta modificata con DM 25 marzo 1986; D. Lgs. 5 giugno 2001, n. 328, art. 36). .. Omissis ...

Applicabilità della normativa sulla "firma elettronica" nel settore delle analisi chimiche e di altre prestazioni professionali del chimico.

E' stato posto quesito al Consiglio Nazionale dei Chimici circa la possibiliti elettronica" per la sottoscrizione degli atti professionali del chimico aventi valc legge, e, nel caso affermativo, circa quali debbano essere le modalità corrette di ologici.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici esaminato l'argomento nelle sedute 12 del 30 e 31 gennaio 2004, preso atto della normativa vigente e delle circolari dell'A seguente deliberazione:

Visti i requisiti normativi e tecnici previsti, tra gli altri da:

- 1. D.P.R. 7 Aprile 2003, n.137 (G.U. 17 Giugno 2003, n.138) "Regolat coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del D.L. 10."
- 2. D. Les. 23 Gennaio 2002, n. 10 (G.U. 15 febbraio 2002, n. 39) "Attuazione dell relativa ad un quadro comunitario per le firme elettronich
- D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 (S.O. G.U. 20 febbraio 2001, n. 42) e sue mo D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. "Testo unico delle disposizioni legislative e rego zione amministrativa." (d'ora in poi indicato come T.U.).
- D.P.C.M. 8 Febbraio 1999 (G. U. 15 aprile 1999, n. 87) "Regole tecniche trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazioni documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 199
- 5. D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 (G.U. 14 settembre 1999, n. 216) "Regola l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il tratta dell'articolo 15, comma 2, della L. 31 dicembre 1996, n. 675." nto dei d
- 6. D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (G.U. 13 marzo 1998, n. 60) "Regolan modalità per la formazione. l'archiviazione e la trasmissione di documenti con telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59". D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- 7. L. 15 marzo 1997, n. 59 (S.O. G.U. 17 marzo 1997, n. 63) "Delega al Governo funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica An semplificazione amministrativa."

Visto, in particolare l'art. 27 bis, co. 3, lett. a) del T.U. che stabilisce: "Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del itiolare o di seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto: a) le qualifiche specifiche del tiolore, quali l'appartemenza ad ordini o l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri d

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

Il Consiglio Nazionale dei chimici delibera:

Nel rispetto della normativa amministrativa e professionale vigente è ammessa, anche sotto il profilo deontologico, la sottoscrizione e trasmissione di atti professionali del chimico, ivi compresi i certificati analitici, a condizione che il professionista che ne fa uso si avvalga di un certificato digitale qualificato che risponda alle seguenti caratteristiche:

- 1. Il certificato digitale sia rilasciato da Ente Certificatore che risulti nell'elenco degli Enti a tale copo individuati dall'AIPA o dalla diversa Autorità a ciò incaricata dallo Stato.
- L'Ente certificatore abbia acquisito per mezzo di idonea certificazione o autocertificazione (ai sensi dell'art. 46, co. 1 lett. 1, del T.U.), gli estremi dell'iscrizione del richiedente nell'albo professionale dei chimici.
- 3. L'Ente certificatore abbia acquisito dall'Ordine dei Chimici cui il richiedente risulta iscritto, il consenso espresso a che nel certificato sia inserita l'indicazione dell'appartenenza del titolare all'Ordine professionale medesimo.
- 4. Il certificato digitale, per i fini di cui alla presente delibera, ai sensi dell'art. 27 bis, co. 3 lett. a) del T.U. nporti
  - la denominazione completa dell'Ordine dei chimici di iscrizione.
  - b) il titolo professionale (chimico o chimico iunior),
    c) il numero di iscrizione nell'albo dei chimici di cui alla prece-
  - ente lettera a) e la si dell'albo professionale (sez. A o sez. B) cui il professionista è iscritto (ex art. 35, DPR. 328/2001)
  - d) Se diverso dal numero di iscrizione, il numero del timbro professionale assegnato al titolare dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza
- 5. L'Ordine dei chimici cui il titolare è iscritto ed il "Consiglio Nazionale dei Chimici presso il Ministero della Giustizia" costituiscono a norma di legge "Terzi Interessati" che hanno potere di richiedere, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione del certificato rilasciato a titolare iscritto nell'Albo dei chimici. L'Ente Certificatore deve dare immediato corso,
- nitolare iscritto nell'Albo del chimici. L'Ente Certificatore deve dare immediato corso, rispondendone avanti alla legge, alle ichieste di revoca o sospensione da parte dell'Ordine o del Consiglio Nazionale dei Chimici, qualunque sia la motivazione posta a fondamento della richiesta.
  11 chimico, nel rispetto della presente delibera, fatte salve le ulteriori o diverse disposizioni di normative, può sottocrivere e trasmettere per via elettonica anche gli atti professionali di cui al R. D. 842/1928, e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui: L. 19 luglio 1957, n. 679 a sua
- volta modificata con DM 25 marzo 1986; D. Lgs. 5 grugno 2001, n. 328, att. 36).
   Chi sottoscrive o trasmette atti o documenti facendo uso di certificato digitale che riporta il "ruolo" del titolare del certificato, con indicazione di appartenenza ad un Ordine di chimici, è soggetto alle
- del titolare del certificato, con indicazione di appartenenza ad un Ordine di chimici, e soggetto alle medesime norme di coluti che compie le stesse azioni su documenti materiali (in forma cartacea o simila), e pertanto trovano piena applicazione le leggi a tutela delle professioni regolamentate. Il Codice deontologico per l'esercizio della professione di chimico, approvato con Delibera del Consiglio Nazionale dei Chimici del 19 settembre 2003, trova piena applicazione per gli atti redatti, sottoscritti e/o trasmessi secondo le modalità di cui alla presente delibera. 8 Il Codice

Il Consiglio Nazionale provvederà ad esaminare la possibilità e l'opportunità di stipulare apposite convenzioni con uno o più Enti Certificatori anche al fine di utilizzare il medesimo certificato digitale per l'erogazione di servizi agli iscritti. Resta ferma per l'iscritto la possibilità di rivolgersi a qualsiasi Ente Certificatore che risponda ai requisiti sopra indicati per i fini di cui alla presente delibera.

Approvata all'unanimità"



Certification Authority abilitata dal <u>Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubbli-</u> <u>ca Amministrazione</u> (CNIPA) all'emissione di firme digitali, offre un kit di firma digi-

tale (Aruba Key) che consente di avere, nella pratica chiavetta portatile, il certificato digitale di firma, il dispositivo hardware di lettura del certificato (SMART CARD) ed il software per l'apposizione della firma digitale anche in formato pdf.

	Aruba S.p.A.		
Nazione	Italia		
Tipologia	Società per azioni		
Fondazione	1994 a Firenze		
Sede principale	Loc. Palazzetto 4, 52011 Bibbiena Stazione (AR)		
Filiali	<ul> <li>Via Ramelli 8, Arezzo (Webfarm)</li> <li>Via Gobetti 96, Arezzo (Webfarm II)</li> </ul>		
Persone chiave	Stefano Cecconi (A.D.)		
Settore	telecomunicazioni		
Prodotti	<ul> <li>Hosting</li> <li>Registrazione domini</li> <li>Cloud Computing</li> <li>Posta elettronica certificata</li> <li>Firma digitale</li> <li>Server dedicati e Housing</li> <li>Servizi di promozione on line</li> <li>Connettività</li> <li>Banda larga</li> </ul>		
Fatturato	100 Milioni (2010)		
Dipendenti	440		
Sito web	www.aruba.it 🖉		

#### L'azienda (Dal sito www.wikipedia.it)

Aruba S.p.A. è una società italiana che offre servizi di web hosting, e-mail e registrazione di nomi di dominio. Oltre alla registrazione dei domini, Aruba offre servizi di posta elettronica, connettività, housing, server dedicati, virtual private server, servizi di posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale. Aruba è membro dell'AIIP e socio fondatore dell'Associazione Hoster e Registrars (AHR).

#### Storia

Fondata nel 1994 come Technorail s.r.l., la società ha cominciato a muovere i primi passi nel settore con il brand Technet.it. Nell'aprile 2000 tale marchio è stato prima affiancato e poi completamente sostituito da *Aruba.it*, che ha lanciato nel mercato prima un servizio di Free Internet dial-up, poi offerte di registrazione nomi a dominio ed hosting con spazio web illimitato.

Nel 2003 è stata inaugurata la *webfarm* di Arezzo, uno spazio di 2.000 m<sup>2</sup> dove sono ospitati i web server. Nel 2004 la società, in occasione della trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni, ha cambiato ragione sociale in *Aruba S.A.* (...omissis...)

Nel 2006 (..omissis..) è nata Aruba PEC S.p.A., Gestore Certificato accreditato presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e presente nell'elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata ed è anche Certification Authority abilitata dal CNIPA all'emissione di firme digitali.

(..omissis..) Nel marzo 2009 Aruba acquisisce il 100% di Actalis, gestore di posta elettronica certificata e Certification Authority di firma digitale, rafforzando la propria posizione in questo settore.

#### Il prodotto (Dal sito www.pec.it)

Aruba Key è il dispositivo di Firma Digitale di Aruba Pec.

Caratteristica principale del kit Aruba Key è la sua semplicità di utilizzo: il dispositivo non necessita infatti di alcuna installazione Hardware o Software ed è sempre pronto per sottoscrivere digitalmente e/o marcare temporalmente documenti informatici.

Il kit è completo di:

- · Smart Card in formato Sim con una memoria Flash da 1 GB
- · Un lettore di Smart Card
- · Certificato di Firma Digitale di durata triennale
- · Certificato di autenticazione di durata triennale

#### o Visualizzatore di file PDF

#### Firma grafica in PDF

Firmato digitalmente da

maria cristina narcetti

CN = narcetti maria cristina Organizzazione = non presente Lettore Smart Card HID con IGb ci memoria per l'archiviziore di documenti MUBA PEC MUBA PEC

(action)

Nel caso di file .pdf, il software consente all'utente (nella modalità di firma grafica avanzata) di scegliere dove apporre sul documento la rappresentazione grafica delle informazioni contenute nei certificati di firma utilizzati (nome, cognome, ordine di appartenenza, N° iscrizione



C = IT

Qualora i certificati di firma contengano indicazione dell'Ordine di appartenenza tali informazioni verranno visualizzate anche sulla firma grafica apposta.

La "firma digitale di ruolo" attesta l'iscrizione all'Albo di Appartenenza, pertanto ha lo stesso valore dell'impronta del sigillo professionale (ossia il timbro professionale) e della firma autentica del detentore. (Art. 24, 2° paragrafo Capo II-Sezione II del Codi-

Le convenzioni ( dal sito del Consiglio Nazionale dei Chimici www.chimici.it)

Molti ordini professionali dei chimici hanno aderito alla convenzione che il Consiglio Nazionale dei Chimici ha attivato con ArubaPec per l'acquisto del KIT di Firma Digitale.

Parte Terza Procedura di firma digitale dei Rapporti di Prova emessi con LabPro AC-gestionale per laboratori di analisi chimiche, ambientali e alimentari con l'utilizzo di Aruba Key ®

LabPro AC-gestionale per laboratori di analisi chimiche, ambientali e alimentari- prevede la possibilità di generare i Rapporti di Prova in formato pdf al momento della stampa degli stessi; i files generati potranno essere firmati digitalmente sia con Aruba Key (prodotto e distribuito da *Aruba PEC S.p.A.*) che con il software Acrobat <sup>®</sup> (prodotto e distribuito da Adobe System Inc).

Seguendo le procedure di seguito descritte sarà possibile generare in automatico dal nostro gestionale le mail di invio dei file firmati digitalmente. Infine tutti i files firmati digitalmente verranno archiviati automaticamente nelle directory previste nelle configurazioni del programma. Questo processo, apparentemente complesso, viene di fatto gestito con pochi semplici passaggi guidati in un interfaccia utente grafico ed intuitivo.







Parte Terza Procedura di firma digitale dei Referti di Laboratorio emessi con LabPro 5.0-gestionale per laboratori di analisi cliniche, microbiologiche e veterinarie con l'utilizzo di Aruba Key ®

LabPro 5.0—gestionale per laboratori di analisi cliniche, microbiologiche e veterinarie— prevede la possibilità di generare i Referti in formato pdf al momento della stampa degli stessi; i files generati potranno essere firmati digitalmente sia con Aruba Key (prodotto e distribuito da *Aruba PEC S.p.A.*) che con il software Acrobat ® (prodotto e distribuito da Adobe System Inc).

Seguendo le procedure di seguito descritte sarà possibile generare in automatico dal nostro gestionale le mail di invio dei file firmati digitalmente. Infine tutti i files firmati digitalmente verranno archiviati automaticamente nelle directory previste nelle configurazioni del programma. Questo processo, apparentemente complesso, viene di fatto gestito con pochi semplici passaggi guidati in un interfaccia utente grafico ed intuitivo.





